

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69°

ROMA - Sabato, 24 marzo 1928 - ANNO VI

Numero 71

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente o potranno, con semplice postagiuro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiuro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiuro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale involo del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la preconstituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiuro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiuro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIONumero di
pubblicazione**LEGGI E DECRETI**

926. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1928, n. 486.
Determinazione dei tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero, e applicazione del marchio nazionale di esportazione Pag. 1308
927. — REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 489.
Sostituzione dell'art. 46 del regolamento 17 gennaio 1926, n. 596, per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza Pag. 1311
928. — REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 488.
Estensione della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423, alle invenzioni industriali ed ai modelli e disegni di fabbrica che figureranno nella Esposizione di Torino Pag. 1312
929. — REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 323.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Pontano Sansi », in Spoleto. Pag. 1312
930. — REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 324.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « A. Oriani », in Faenza Pag. 1312
931. — REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 325.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Bramante », in Urbino. Pag. 1312
932. — REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 330.
Trasformazione dell'« Educatorio Giacomo Medici » di Roma in « Patronato di assistenza Giacomo Medici ». Pag. 1312
933. — REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 372.
Fusione della Cassa di risparmio di San Giorgio di Piano con quella di Bologna Pag. 1312
- REGIO DECRETO 4 marzo 1928.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria grafica ed affini Pag. 1312
- DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1928.
Norme per la revisione dei prezzi nei contratti stipulati dal Ministero della marina Pag. 1313
- DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Padova ad aprire un'agenzia in Agna Pag. 1313
- DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1928.
Nomina dei rappresentanti la 1^a e 2^a sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale nel Comitato amministrativo del Consiglio stesso Pag. 1313
- DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 1314

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 1315
- Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 7 Pag. 1316

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 926.

- REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1928, n. 486.
Determinazione dei tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero, e applicazione del marchio nazionale di esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero;

Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della predetta legge;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare nell'interesse generale la esportazione del riso nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, e con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono stabiliti, conformemente ai requisiti, alle percentuali di tolleranza e a quanto altro è determinato dall'unita tabella, tipi e denominazioni ufficiali per l'esportazione di riso nazionale lavorato.

Art. 2.

Le partite di riso nazionale di tipo ufficiale, dirette all'estero, devono portare impresso all'esterno degli imballaggi le denominazioni ufficiali relative ed il marchio nazionale di esportazione istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272. I sacchi inoltre devono risultare chiusi con sugelli metallici riproducenti il nome e sede della ditta esportatrice o il numero di dichiarazione di cui all'art. 3 e il marchio nazionale di esportazione. Le denominazioni ufficiali che contraddistinguono la merce devono essere riprodotte inoltre sui documenti commerciali (copia, commissioni, fatture, ecc.), di trasporto e doganali relativi alla merce stessa.

Le partite di riso greggio e semigreggio e quelle di riso lavorato non di tipo ufficiale, quando siano destinate all'esportazione, devono portare impressa all'esterno degli imballaggi l'indicazione rispettiva di « riso greggio », « riso semigreggio », « riso su campione ». La stessa indicazione deve essere riprodotta sui documenti commerciali, di trasporto e doganali relativi alla merce stessa.

E' fatto divieto di trasporto e di uscita dal Regno delle partite di riso diretto all'estero che non portino le indicazioni prescritte dal presente articolo. Le autorità ferroviarie e doganali sono incaricate dell'attuazione di tale disposizione.

Le disposizioni del presente articolo circa le indicazioni che devono figurare sui documenti di trasporto non pregiudicano l'aggiunta di quelle altre indicazioni che siano necessarie agli effetti dell'applicazione delle tasse di trasporto.

Art. 3.

Le ditte che intendono esportare riso avente i requisiti stabiliti per i tipi ufficiali di cui all'unita tabella, devono farne dichiarazione all'Istituto nazionale per l'esportazione, specificando nella dichiarazione, ai fini degli articoli 7 e 8 del presente decreto, i luoghi dai quali effettuano normalmente la spedizione della merce.

Alla dichiarazione devono essere allegati:

il certificato d'iscrizione alle organizzazioni sindacali dell'industria o del commercio, riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, salvo il caso previsto dall'art. 3, ultimo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

il certificato d'iscrizione nel registro delle ditte dell'Ufficio provinciale dell'economia nella cui circoscrizione il ri-

chiedente ha la propria sede, al completo di tutte le indicazioni contenute nella denuncia di esercizio.

L'uso delle denominazioni ufficiali e del marchio nazionale di esportazione è consentito quando l'Istituto nazionale per l'esportazione abbia notificato alle ditte interessate il numero assegnato alla dichiarazione.

Art. 4.

Per accertare la rispondenza della merce ai requisiti stabiliti per il riso nazionale di tipo ufficiale e l'osservanza delle norme che ne regolano l'esportazione, tutte le partite di riso lavorato contraddistinte con una denominazione ufficiale e col marchio nazionale di esportazione sono soggette al prelevamento di campioni da parte di campionatori ufficiali, il cui intervento ha luogo su richiesta scritta delle ditte esportatrici.

I campionatori si considerano ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati. La loro nomina spetta all'Istituto nazionale per l'esportazione ed è soggetta all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 5.

Ciascun campionatore ufficiale può avere uno o più coadiutori abilitati a sostituirlo, con pari poteri, in tutte le funzioni, nei casi di maggiori esigenze di servizio e in quelli di sua legittima assenza o impedimento.

I coadiutori sono nominati dall'Istituto nazionale per l'esportazione, su approvazione del Ministero dell'economia nazionale, nell'interesse del campionatore ufficiale che ne ha fatto richiesta e il compenso loro assegnato resta ad esclusivo carico del campionatore stesso. Le nomine dei coadiutori possono essere revocate, a richiesta del campionatore o di ufficio, in ogni tempo.

I coadiutori sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

Art. 6.

Il prelevamento dei campioni ha luogo nei porti marittimi e nelle stazioni ferroviarie che saranno dichiarati centri di campionamento con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le comunicazioni su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione. Prelevamenti successivi di campioni possono aver luogo, inoltre, a scopo di controllo, nei porti e nelle stazioni di transito doganale.

Art. 7.

Per merce diretta all'estero via mare, attraverso porti marittimi, dichiarati centri di campionamento, il prelevamento dei campioni ha luogo in arrivo, dopo lo svincolo della spedizione e prima dell'imbarco.

Per merce diretta all'estero via terra, o via mare attraverso un porto che non sia di campionamento, in partenza da stazioni ferroviarie dichiarate centri di campionamento, il prelevamento dei campioni ha luogo all'atto del caricamento della merce sul carro ferroviario e prima della conclusione del contratto di trasporto.

In ogni caso, il campionamento sarà effettuato senza alcuna ingerenza dell'Amministrazione ferroviaria e senza che i termini per il ritiro o per il carico della merce stabiliti dalle norme in vigore subiscano alcun prolungamento.

Art. 8.

Per merce diretta all'estero via terra, o via mare attraverso un porto che non sia di campionamento, in partenza

da stazioni ferroviarie non dichiarate centri di campionamento, il prelevamento dei campioni ha luogo, mediante l'interruzione di viaggio e l'aumento del termine di resa della spedizione nella misura di 48 ore, nelle stazioni centri di campionamento determinate con il decreto di cui all'art. 6. A tale uopo, in corrispondenza a ciascuna stazione di normale spedizione di riso, dal decreto stesso sarà determinato il centro di campionamento della merce; in mancanza, il campionamento ha luogo al centro di campionamento più vicino al transito doganale di uscita della merce dallo Stato. In ogni caso la stazione nella quale deve essere fermato il trasporto per il campionamento, sarà indicata dallo speditore sulla lettera di vettura.

Il campionamento, nel caso di cui al precedente comma, deve essere effettuato nel termine di cinque ore dall'avviso di arrivo del carro dato al campionatore. Ove tale termine sia oltrepassato, decorrono, a favore dell'Amministrazione ferroviaria, le normali tasse di sosta previste dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.

La spedizione, durante le operazioni di campionamento, resta in possesso e sotto la sorveglianza dell'Amministrazione ferroviaria, la quale è però esonerata da ogni responsabilità in dipendenza delle operazioni relative al campionamento stesso.

In tutti i casi di interruzione di viaggio, la tassazione viene sempre fatta in base alla distanza complessiva dalla stazione originaria di partenza a quella di confine computata per la via effettivamente seguita dalla spedizione. L'Amministrazione ferroviaria avendo solo diritto alla percezione di una tassa di L. 4, non soggetta agli aumenti percentuali, per ogni tonnellata di peso tassabile.

L'importo delle tasse per interruzioni e per soste dovute all'Amministrazione ferroviaria, va a carico del fondo costituito coi proventi del diritto di cui all'art. 19.

Art. 9.

La ditta esportatrice ha facoltà di assistere o di fare assistere un suo mandatario, designato nella richiesta di cui all'art. 4, al prelevamento dei campioni, senza però aver diritto ad alcun preavviso.

Il campionatore ufficiale preleva i campioni in tre esemplari uguali, vi appone i suggelli, contrassegna i sacchi campionati e redige un processo verbale di campionamento in tre copie, indicandovi la quantità approssimativa di merce prelevata. Una copia del processo verbale, insieme ai tre esemplari dei campioni prelevati, viene spedita, a cura dello stesso campionatore ufficiale, all'Ufficio di controllo di cui all'art. 11; la seconda copia del processo verbale viene consegnata o spedita alla ditta esportatrice e la terza è rilasciata direttamente alle autorità doganali, nel caso di campionamento nei porti d'imbarco, o alla stazione perchè venga allegata alla lettera di vettura, e rimessa alle autorità doganali di confine, negli altri casi.

Nei casi di interruzione di viaggio, il campionatore ufficiale deve consegnare all'Amministrazione ferroviaria, perchè resti in suo possesso, una quarta copia del processo verbale di campionamento.

Art. 10.

E' fatto divieto di uscita dallo Stato delle partite di riso munite di denominazione ufficiale e del marchio nazionale di esportazione che non risultino accompagnate dal processo verbale di cui al precedente articolo.

Le autorità doganali sono incaricate dell'applicazione di tale disposizione.

Art. 11.

E' istituito a cura dell'Istituto nazionale per l'esportazione, e posto alle dipendenze dello stesso Istituto, un Ufficio di controllo chiamato ad accertare la rispondenza della merce campionata ai requisiti stabiliti per il riso di tipo ufficiale, a rilasciare certificati di qualità della merce, ad invigilare sull'attività dei campionatori ufficiali.

E' istituita una Commissione di revisione sull'azione dell'Ufficio di controllo. Tale Commissione è altresì chiamata a riesaminare, su richiesta della ditta interessata, i campioni che l'Ufficio di controllo abbia dichiarato non rispondenti ai requisiti stabiliti per il riso di tipo ufficiale.

La Commissione predetta è presieduta dal direttore della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli e composta di un rappresentante effettivo o uno supplente dell'Istituto nazionale per l'esportazione e di un rappresentante effettivo o uno supplente degli esportatori di riso scelti dal Ministero delle corporazioni su terne proposte da ciascuna delle Confederazioni nazionali fasciste dell'industria e dei commercianti. La Commissione di revisione è costituita con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

I membri dell'Ufficio di controllo e della Commissione di revisione si considerano pubblici ufficiali nei limiti delle funzioni cui sono destinati.

Art. 12.

L'Ufficio di controllo compie l'esame dei campioni di riso su uno degli esemplari inviatigli a cura dei campionatori ufficiali, conservando gli altri esemplari, per il caso di eventuali contestazioni, per un periodo di tempo non superiore ai mesi due, per l'esportazione nei paesi europei ed in quelli extraeuropei bagnati dal Mar Mediterraneo o dal Mar Nero, e non superiore ai mesi cinque, per tutti gli altri paesi.

Se il campione esaminato risulta conforme al tipo ufficiale, di cui porta la denominazione, l'Ufficio di controllo rilascia immediatamente alla ditta esportatrice il certificato di qualità.

Se il campione esaminato non risulta conforme al tipo ufficiale, l'Ufficio di controllo ne dà immediata comunicazione alla ditta esportatrice. Questa, entro il secondo giorno non festivo dal ricevimento della comunicazione, può chiedere alla Commissione di revisione il riesame dei campioni.

Art. 13.

In tutti i casi di accertamento definitivo di non rispondenza della merce al tipo ufficiale di cui porta la denominazione, l'Ufficio di controllo è tenuto a darne immediata comunicazione al presidente della Commissione di cui all'art. 15 del presente decreto, per l'applicazione delle sanzioni stabilite a carico delle ditte che non si attengano alle norme sull'esportazione di riso di tipo ufficiale.

Il presidente della Commissione, ricevuta la comunicazione, ha facoltà di ordinare il fermo della merce, al transito di confine, a mezzo dell'autorità doganale, per l'annullamento delle denominazioni ufficiali, e del marchio nazionale di esportazione riprodotti all'esterno degli imballaggi, salvi sempre gli ulteriori provvedimenti a carico delle ditte responsabili.

Art. 14.

La ditta, che, avendo fatto la dichiarazione di cui all'articolo 3, abbia spedito per l'estero, sotto taluna delle denominazioni ufficiali di cui all'art. 1 e col marchio nazionale di

esportazione, partite di riso non rispondenti ai requisiti stabiliti per il riso di tipo ufficiale o non abbia osservato tutte le altre norme stabilite dal presente decreto per l'esportazione di tale riso, incorre:

1° nel richiamo;

2° nel divieto temporaneo, per non più di sei mesi, o definitivo di usare della denominazione di un tipo ufficiale di riso e del marchio nazionale di esportazione.

Il divieto temporaneo o definitivo può essere accompagnato dall'applicazione di una pena pecuniaria da lire cinquecento a diecimila.

Le spese cui danno luogo tutti i provvedimenti adottati per partite di riso esportate in violazione delle norme stabilite dal presente decreto sono a carico della ditta responsabile, e devono essere rimborsate nel termine assegnato, dalla Commissione o dal Comitato dei ricorsi di cui all'articolo seguente, nella deliberazione relativa.

Le deliberazioni suddette e quelle che applichino la pena pecuniaria hanno forza di titolo esecutivo.

Art. 15.

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle contenute nel seguente articolo, è demandata ad una Commissione presieduta dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione e composta di un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, di un rappresentante effettivo o uno supplente di ciascuna delle Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori, dell'industria e dei commercianti.

Contro le deliberazioni della Commissione, l'interessato ed il presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione possono presentare ricorso ad un Comitato presieduto dal presidente del Comitato tecnico dell'Istituto predetto e composto del direttore generale dell'agricoltura, di un rappresentante effettivo o uno supplente di ciascuna delle Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori, dell'industria e dei commercianti.

La Commissione ed il Comitato dei ricorsi siedono presso l'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 16.

Chiunque usi anche parzialmente delle denominazioni ufficiali o del marchio nazionale di esportazione senza aver presentato la dichiarazione e ricevuta la notificazione di cui all'art. 3 del presente decreto, ovvero concorra in detto uso, è punito ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1272.

Gli ispettori di cui alla legge succitata, i campionatori ufficiali di cui al presente decreto e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in genere sono incaricati dell'accertamento e della denuncia del reato suddetto all'autorità giudiziaria.

Art. 17.

L'uso delle denominazioni ufficiali e del marchio nazionale di esportazione da parte delle ditte cui sia consentito, dà luogo agli obblighi di cui al presente decreto, anche se le partite di riso di tipo ufficiale, alle quali le denominazioni e il marchio siano apposti, non vengono effettivamente esportate.

Art. 18.

Ogni anno, sulla base della qualità del raccolto ed in corrispondenza di ciascun tipo ufficiale, saranno, dall'Ufficio di controllo, costituiti appositi campioni-tipo di riso.

Esemplari di tali campioni saranno depositati presso le Rorse merci di Genova, Milano e Trieste.

Art. 19.

Per le spese derivanti all'Istituto nazionale per l'esportazione dall'applicazione del presente decreto è stabilito, a favore dell'Istituto medesimo, un diritto di L. 0,50 per ogni quintale di riso nazionale, greggio, semigreggio e lavorato diretto all'esportazione.

Le eventuali eccedenze in confronto al fabbisogno di spesa ed i proventi delle penalità di cui all'art. 14 devono, dall'Istituto predetto, destinarsi all'organizzazione di servizi informativi speciali a favore dell'esportazione risiera nazionale ed allo svolgimento di iniziative tendenti al miglioramento della produzione di riso in conformità alle esigenze del traffico di esportazione.

Le iniziative da considerarsi a questo scopo devono essere determinate e svolte secondo direttive ed accordi da definirsi col Ministero dell'economia nazionale.

Art. 20.

La percezione del diritto di cui all'articolo precedente avrà luogo a partire dalla data in cui entrerà in vigore il presente decreto. Esso sarà liquidato dalle dogane sulle bollette rilasciate per l'uscita della merce dallo Stato.

Per il cabotaggio del riso nazionale, ancorchè si tratti di spedizioni non munite di marchio nazionale di esportazione, saranno osservate le prescrizioni stabilite dagli articoli 7 ed 8 del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1352, sul diritto di statistica. Saranno esenti dalle dette prescrizioni le spedizioni per le quali il diritto di cui sopra non superi le lire dieci.

Le somme riscosse sono, dalle dogane, versate alle sezioni di Tesoreria che ne attribuiranno l'importo ad apposita contabilità speciale intestata all'Istituto nazionale per la esportazione.

Alla fine di ogni mese, le sezioni di Tesoreria preleveranno il 3 per cento delle somme introitate e le verseranno con imputazione al capitolo « Entrate eventuali diverse dei Ministeri », e, per la somma rimanente, emetteranno, sulla sezione della Tesoreria di Roma, vaglia del Tesoro a favore dell'Istituto nazionale per l'esportazione predetto, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente della Banca d'Italia sede di Roma.

Art. 21.

Con provvedimento del Ministro per l'economia nazionale su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione può essere disposta, per la contrattazione del riso lavorato di tipo ufficiale, l'adozione di speciali contratti tipo. Con lo stesso provvedimento saranno emanate le norme di attuazione della disposizione.

Art. 22.

Con provvedimento del Ministro per l'economia nazionale su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione possono essere disposte modificazioni alla tabella unita al presente decreto.

Con provvedimento dello stesso Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le comunicazioni, su proposta dell'Istituto predetto, possono essere disposte modificazioni al decreto di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 23.

Sono estese al presente decreto, in quanto applicabili, tutte le disposizioni contenute nella legge 23 giugno 1927, n. 1272, nel R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e nel regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore il 90° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO
— VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 165. — CASATI.

Allegato annesso al R. decreto-legge
8 gennaio 1928 per la determinazione
dei tipi e denominazioni ufficiali
per la esportazione di riso nazionale
lavorato.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato
diretto all'estero.

RISI A GRANA LUNGA.

1° — TIPO CAROLINA « 1 ».

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Bertone, Al-lorio, Novella, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

10 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13,5 % di umidità.

RISI A GRANA GROSSA.

2° — TIPO CAROLINA « 2 ».

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà P. 6, Della-rolle e Greppi, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13,5 % di umidità.

RISI A GRANA TONDA.

3° — TIPO BRILLATO « 1 ».

A.A.A.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare a grana tonda, buona media dell'annata, a pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13,5 % di umidità.

4° — TIPO BRILLATO « 2 ».

Splendore extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare a grana tonda, buona media dell'annata, a pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

1/2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13,5 % di umidità.

5° — TIPO BRILLATO « 3 ».

Splendore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare a grana tonda, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

6° — TIPO CAMOLINO « 1 ».

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare a grana tonda, buona media dell'annata, a pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

1/2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13,5 % di umidità.

7° — TIPO CAMOLINO « 2 ».

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare a grana tonda, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, bene oleato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

8° — TIPO RAFFINATO « 1 ».

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare a grana tonda, buona media dell'annata, a pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

1/2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13,5 % di umidità.

9° — TIPO RAFFINATO « 2 ».

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare a grana tonda, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale.

Lavorazione di 1° grado. — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati, di grana lunga, grossa o tonda.

Lavorazione di 2° grado. — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti, senz'altro, alla brillatura.

Lavorazione a raffinato. — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albumo.

La lavorazione a raffinato può essere compiuta a diversi gradi di intensità e precisamente dal grado leggero che toglie alla cariosside semplicemente il pericarpo, al grado profondo che vi asporta pure i primi strati dell'albumo.

In questa classifica di risi per esportazione sono distinti due gradi di raffinazione: quella di 1° grado corrispondente alla più profonda e quella di 2° grado corrispondente alla più leggera.

Lavorazione a camolino. — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste precisamente nel dare una leggerissima oleatura alla superficie dell'albumo con olio di lino, di ricino o di vasellina.

Corrispondentemente alle graduazioni dei raffinati stanno altrettante graduazioni dei camolini. In questa classifica, il camolino « 1 » è derivato dalla raffinazione di 1° grado ed il camolino « 2 » dalla raffinazione di 2° grado.

Lavorazione a brillato. — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste precisamente nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco onde dare aspetto brillante al riso.

Anche per i brillati le graduazioni corrispondono ai raffinati. In questa classifica i brillati « 1 » e « 2 » sono derivati dalla raffinazione di 1° grado, mentre il brillato « 3 » è derivato dalla raffinazione di 2° grado.

Grani striati rossi. — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature più o meno accentuate di colore rosso.

Rottura grossa. — Comprende il *corpetto* e la *mezzagrana*; esclude la *ristina* e la *puntina*.

Grani gessati. — Sono quelli che si presentano, in tutto od in buona parte, opachi, farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Grani vaiolati. — Sono quelli che portano una piccola macchia nera alla superficie, macchia che non pregiudica il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano leggere linee nere o aloni circolari neri.

Grani ambrati. — Sono quelli di minore trasparenza e con leggera tinta giallognola.

Quadro rappresentativo dei tipi ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI	Grado di lavorazione	TOLLERANZE						Umidità
		Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani Rescati	Grani Valiolati o con leggere striature nere	Grani ambrati	%	
<i>Grana lunga</i>								
Tipo Carolina « 1 »	1°	10	2	1	1/4	—	13.5	14
<i>Grana grossa</i>								
Tipo Carolina « 2 »	1°	3	2	1	1/4	—	13.5	14
<i>Grana tonda</i>								
Tipo Brillato « 1 » - A.A.A.	1°	2	2	1	1/4	—	13.5	14
Tipo Brillato « 2 » - Splendore extra.	1°	1/2	2	1	1/4	—	13.5	14
Tipo Brillato « 3 » - Splendore.	2°	3	2	2	1/2	1/4	14	14
Tipo Camolino « 1 »	P	1/2	2	1	1/4	—	13.5	14
Tipo Camolino « 2 »	2°	3	2	2	1/2	1/4	14	14
Tipo Raffinato « 1 »	1°	1/2	2	1	1/4	—	13.5	14
Tipo Raffinato « 2 »	2°	3	2	2	1/2	1/4	14	14

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re;
Il Ministro per l'economia nazionale;
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 927.
REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 489.
Sostituzione dell'art. 46 del regolamento 17 gennaio 1926, n. 596, per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380;
Visto l'art. 46 del regolamento approvato con il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596;
Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 46 del regolamento approvato con R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, è abrogato e sostituito dal seguente:
« La Commissione che conferisce le promozioni nei gradi delle guardie scelte, dei brigadieri e dei marescialli del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza è composta:
1° del capo della Divisione delle forze armate di polizia, presidente;
2° del capo della 1° sezione della Divisione stessa;
3° di un altro capo sezione appartenente alla Direzione generale di pubblica sicurezza;

4° di un ispettore generale di pubblica sicurezza o questore, membri;

5° di un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al nono, segretario con diritto a voto.

« In caso di assenza del capo della Divisione delle forze armate di polizia, la presidenza della Commissione verrà assunta da un altro capo divisione della Direzione generale di pubblica sicurezza.

« Per le promozioni nei gradi delle guardie scelte, dei brigadieri e dei marescialli appartenenti alla Divisione speciale di polizia di Roma, in luogo del capo sezione di cui al n. 3 del presente articolo, farà parte della Commissione il comandante della Divisione stessa.

« Alla suddetta Commissione è altresì devoluta la scelta degli agenti da promuoversi ai gradi superiori in conformità all'art. 11 del citato R. decreto-legge 11 dicembre 1927, numero 2380 ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registra 270, foglio 168. — CASATI.

Numero di pubblicazione 928.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 488.

Estensione della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423, alle invenzioni industriali ed ai modelli e disegni di fabbrica che figureranno nella Esposizione di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figureranno nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Esposizione che avrà luogo in Torino dal 21 aprile al 6 novembre 1928, in occasione del IV Centenario di Emanuele Filiberto e del X Anniversario della Vittoria, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 167. — CASATI.

Numero di pubblicazione 929.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 323.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Pontano Sansi », in Spoleto.

N. 323. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Pontano Sansi », in Spoleto, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 930.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 324.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « A. Oriani », in Faenza.

N. 324. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « A. Oriani », in Faenza, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1928 Anno VI

Numero di pubblicazione 931.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 325.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Bramante », in Urbino.

N. 325. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Bramante », in Urbino, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 932.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 330.

Trasformazione dell'« Educatorio Giacomo Medici » di Roma in « Patronato di assistenza Giacomo Medici ».

N. 330. R. decreto 5 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'« Educatorio Giacomo Medici », in Roma, viene trasformato in « Patronato di assistenza Giacomo Medici » e ne è approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 933.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 372.

Fusione della Cassa di risparmio di San Giorgio di Piano con quella di Bologna.

N. 372. R. decreto 12 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di San Giorgio di Piano con quella di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 4 marzo 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria grafica ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 15, penultimo comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria grafica ed affini, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. ing. Luigi Pomba a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. Luigi Pomba a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria grafica ed affini.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1928.

Norme per la revisione dei prezzi nei contratti stipulati dal Ministero della marina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316;

Considerato che occorre stabilire le norme di cui all'art. 9 del citato Regio decreto nei riguardi dei contratti relativi all'Amministrazione della marina;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per la marina;

Decreta:

Art. 1.

I contratti che non riguardino opere pubbliche, stipulati dal Ministero della marina, con durata superiore a un anno sono soggetti a revisione, quando si verifichi nei confronti dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto una diminuzione superiore, nel complesso, al 10 per cento.

Art. 2.

La revisione di cui all'articolo precedente sarà fatta secondo le norme degli articoli 1 a 7 del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, restando sostituito, in relazione al disposto dell'art. 10 dello stesso decreto, il Consiglio superiore della marina al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

p. Il Ministro per la marina: *SIRIANNI.* Il Ministro per le finanze: *VOLPI.*

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1928.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Padova ad aprire un'agenzia in Agna.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decrèta:

La Cassa di risparmio di Padova è autorizzata ad aprire una propria agenzia nel comune di Agna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1928.

Nomina dei rappresentanti la 1ª e 2ª sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale nel Comitato amministrativo del Consiglio stesso.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1º febbraio 1924, relativo all'istituzione del Comitato amministrativo in seno al Consiglio superiore per l'istruzione agraria industriale e commerciale, ed il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927, n. 311, con il quale viene modificata la competenza in materia disciplinare nei riguardi del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 1º marzo 1927, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1927, registro n. 3, Ministero economia nazionale, foglio n. 46, con il quale è stato costituito il Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1927, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1927, registro n. 9, Ministero economia nazionale, foglio n. 140, con il quale, in seguito alle modifiche apportate alla costituzione della 3ª Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, è stato nominato il rappresentante della Sezione stessa nel Comitato amministrativo;

Visti i Regi decreti 29 dicembre 1927 e 12 gennaio 1928 registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20 gennaio 1928, registro n. 1, Ministero economia nazionale, foglio n. 152, e il 19 gennaio 1928, registro n. 1, Ministero economia nazionale, foglio n. 141, con i quali sono state riconosciute le Sezioni 1ª e 2ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Viste le deliberazioni in data 10 e 18 febbraio 1928 con le quali la 1ª e la 2ª sezione del Consiglio anzidetto hanno designato i propri rappresentanti;

Considerato che i membri del Comitato amministrativo durano in carica due anni e che perciò quelli nominati con i decreti Ministeriali 1º marzo 1927 e 20 ottobre 1927 non sono scaduti ad eccezione dei rappresentanti delle Sezioni 1ª e 2ª;

Decrèta:

A far parte del Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale sono rispettivamente chiamati quali rappresentanti della 1ª e 2ª sezione il prof. Nazareno Strampelli ed il prof. Guido Toja.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: *BELLUZZO.*

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 26 agosto 1927 presentata dal sig. Plattner Giuseppe per la riduzione del suo cognome Plattner in quello di « Verni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Plattner Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Teresa Zelger, nato a Gries (Bolzano) il 6 maggio 1894, è ridotto nella forma italiana di « Verni », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di è stato corretto in quello di con decreto del prefetto di Bolzano in data »;

b) curare e provvedere affinché il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 9 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 29 novembre 1926 presentata dal sig. Grones Francesco per la riduzione del suo cognome Grones in quello di « Corona »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Grones Francesco, figlio del fu Innocente e di Rosa Dejori, nato a Bolzano il 14 maggio 1886, è ridotto nella forma italiana di « Corona », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di è stato corretto in quello di con decreto del prefetto di Bolzano in data »;

b) curare e provvedere affinché il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 9 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 30 novembre 1926 presentata dal sig. Somer Rodolfo per la riduzione del suo cognome Somer in quello di « Sommi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Somer Rodolfo, figlio di Rodolfo e di Romani Maddalena, nato a Bolzano il 3 dicembre 1897, è ridotto nella forma italiana di « Sommi », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 7,
 dal 13 al 19 febbraio 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Carbonchio ematico</i>				
Agrigento	Cianciana	Cp	1	—
Avellino	Solofra	B	—	1
Bari delle Puglie	Cassano	B	—	1
Id.	Corato	O	—	1
Bergamo	Oltre il Colle	B	—	1
Brescia	Offlaga	B	—	1
Brindisi	Carovigno	B	—	2
Catanzaro (a)	Maierato	B	—	1
Id.	Mesoraca	B	—	1
Id.	S. Pietro a Maida	B	—	1
Id.	Zagarise	B	—	1
Como	Peglio	B	—	1
Cosenza	Lattarico	O	—	1
Cuneo	Borgo S. Dalmazzo	B	1	—
Id.	Fossano	B	1	—
Ferrara (a)	Ferrara	B	—	1
Foggia	Apricena	B	—	1
Id.	Cerignola	B	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	B	—	1
Frosinone	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Gorizia	Scrilla	B	—	1
Grosseto	Manciano	B	—	1
Mantova	Folonica	B	1	—
Matera	Salandra	E	1	—
Milano	S. Giuliano Milanese	B	—	2
Novara	Novara	B	—	1
Piacenza	Castel S. Giovanni	B	—	1
Pistoia	Montale	B	—	1
Roma	Albano	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Siracusa	Lentini	B	3	1
Taranto	Palagianello	B	—	1
Torino	Carmagnola	B	—	1
Varese	Laveno	B	1	—
Id.	Malnate	B	1	—
			16	27
<i>Carbonchio sintomatico.</i>				
Belluno	Sospirolo	B	—	1
Firenze	Gambassi	B	—	1
Pesaro e Urbino	Pennabilli	B	—	1
Roma	Monterotondo	B	—	1
Id.	Monte S. Biagio	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
			2	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Alta epizootica.</i>				
Agrigento	Licata	BO	6	2
Alessandria	Alessandria	B	4	1
Id.	Asti	B	6	1
Id.	Capriata d'Orba	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	BS	2	—
Id.	Castagnole Lanze	B	2	1
Id.	Castell'Alfero	B	2	—
Id.	Castelnuovo Scrvia	B	1	—
Id.	Coazzolo	B	—	1
Id.	Castigliole d'Asti	B	3	—
Id.	Frugarolo	B	3	—
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Molino de' Torti	B	—	1
Id.	Moncestino	B	2	—
Id.	Montiglio	B	1	—
Id.	Murisango	B	1	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Pino d'Asti	B	1	—
Id.	Revigliasco	B	2	—
Id.	Rosignano	B	—	1
Id.	Sale	B	1	—
Id.	S. Salvatore Monf.	B	1	—
Id.	Scandeluzzo	B	1	—
Id.	Tigliole	B	—	1
Id.	Tonengo	BS	2	—
Id.	Varengo	B	3	—
Id.	Viale	B	—	2
Aosta	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Samone	B	1	—
Ascoli Piceno	Monte Urano	B	1	—
Bergamo	Caravaggio	B	1	2
Id.	Marne	B	—	1
Id.	Pontida	B	1	2
Id.	Seriate	B	1	—
Id.	Spirano	B	—	2
Id.	Taleggio	B	1	—
Id.	Vall'Alta	B	2	—
Bologna	Crevalcore	B	2	—
Id.	Minerbio	B	2	—
Brescia	Anfurro	B	—	—
Id.	Bagolino	B	—	1
Id.	Barbariga	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	1	—
Id.	Cazzago S. Martino	B	1	1
Id.	Cedegolo	B	1	—
Id.	Lograto	B	—	1
Id.	Manerba	B	—	1
Id.	Manerbio	B	1	1
Id.	Mazzunno	B	1	—
Id.	Montichiari	B	—	3
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Villachiera	B	1	2
Como	Barzio	B	—	1
Id.	Bosisio	B	—	1
Id.	Camnago Volta	B	—	1
Id.	Cremeno	B	1	—
Id.	Cremia	B	—	1
Id.	Gaggino	B	1	1
Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Merone	B	—	1
Id.	Oggiono	B	1	—
Id.	Osnago	B	—	1
Id.	Pianello del Lario	B	—	1
Cremona	Castelleone	S	—	1
Id.	Castelverde	R	—	1
Id.	Pizzighettone	BS	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Malattie infettive del suini.</i>				
Cuneo	Fossano	S	1	—
Grosseto	Grosseto	S	2	—
Modena	Modena	S	1	—
Id.	S. Prospero	S	1	—
Napoli	Napoli	S	2	—
Parma	Soragna	S	1	—
Perugia	Monte S. Maria Tiber	S	1	—
Potenza	Melfi	S	1	—
Id.	Rionero	S	1	—
Roma	Anzio	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Siena	Sovicille	S	1	—
Siracusa	Noto	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	4
Trento	Monclássico	S	—	1
Trieste	Trieste	S	5	4
			22	12
<i>Morva.</i>				
Genova	Genova	E	—	1
Lecce	Copertino	E	1	—
Napoli	Frattamagiore	E	8	—
Id.	Napoli	E	—	—
Piacenza	Piacenza	E	1	—
			11	1
<i>Farcino criptococcico</i>				
Agrigento	Cianciana	E	1	—
Id.	Ravenna	E	1	—
Avellino	Altavilla	E	—	1
Id.	Avellino	E	4	—
Id.	Bellizzi	E	1	—
Id.	Cervinara	E	—	1
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Lauro	E	2	2
Id.	Mercoigliano	E	1	—
Id.	Moschiano	E	2	—
Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Pizzo del V. di Laur.	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Pietrastornina	E	1	—
Id.	Quindici	E	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	E	2	—
Id.	Rutigliano	E	1	—
Id.	Tedizzi	E	2	—
Campobasso	Campobasso	E	—	1
Catania	Aderno	E	2	—
Id.	Bronte	F	7	20
Id.	Gierra	E	1	—
Id.	Palumbo	E	1	—
Id.	Palumbo	F	1	—
Enna	Petricezia	E	1	—
Id.	Rezzato	E	1	—
Genova	Castello	E	1	—
Id.	Castello	E	1	—
Id.	Chiavari	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Farcino criptococcico.</i>				
Genova	Santa Margherita	E	1	—
Massa e Carrara	Carrara	E	1	—
Messina	Carrara	E	1	—
Id.	Messina	E	1	—
Napoli	Acerra	E	1	—
Id.	Afragola	E	3	—
Id.	Capodrise	E	1	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Gragnano	E	2	—
Id.	Grumo	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Marigliano	E	2	—
Id.	Napoli	E	9	—
Id.	Nola	E	2	—
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Pomigliano	E	3	—
Id.	S. Giuseppe	E	5	2
Id.	S. Marco Evangelista	E	1	—
Id.	S. Sebastiano	E	1	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Terzigno	E	4	—
Palermo	Palermo	E	14	—
Id.	Villabate	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	2	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	1
Id.	Pontecagnano	E	5	—
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	S. Cipriano Piacentino	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	1
Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Scafati	E	3	—
Id.	Teggiano	E	1	—
Siracusa	Rosolini	E	—	1
			122	31
<i>Rabbia.</i>				
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	1
Arezzo	Bibbiena	Cn	1	—
Id.	Terranova Bracciolini	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Monterubbiano	Cn	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	Cn	—	1
Caltonissetta	S. Cataldo	Cn	—	1
Catanzaro (a)	Catanzaro	Cn	—	1
Id.	Sellia	B	—	1
Id.	Id.	Cn	—	1
Firenze	Rignano Sull'Arno	Cn	—	1
Frosinone	Boville Ernica	Cn	1	—
Imperia	Imperia	Cn	—	1
Id.	Id.	Fl	—	1
Livorno	Livorno	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Cn	1	—
Id.	Potenza Picena	Cn	3	—
Id.	Ussita	B	2	—
Matera	Salandra	Cn	—	1
Napoli	Arzano	Cn	—	1
Id.	Bacoli	Cn	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Segue Rabbia.</i>				
Napoli	Boscotrecase	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	13
Id.	Pollena Trocchia	Cn	—	1
Id.	Torre del Greco	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	6	2
Id.	Id.	Sc	—	1
Parma	Miradolo	Cn	—	1
Piacenza	Cortemaggiore	E	—	1
Reggio di Calabria	Palmi	Cn	—	1
Roma	Manziana	Cn	1	—
Siracusa	Sortino	Cn	4	—
Trento	Pilcante	Cn	—	1
			20	37
<i>Rogna.</i>				
Ancona (a)	Fabriano	O	5	—
Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	O	4	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Avellino	Calitri	O	1	—
Id.	Monteleone	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	6	2
Id.	Pietrabbondante	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Faeto	O	2	—
Id.	Foggia	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	S. Nicandro Garganico	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Imperia	Imperia	E	—	1
Macerata	Montecavallo	O	1	—
Id.	Pioraco	O	1	—
Id.	Sefro	O	1	—
Matera	Irsina	O	1	—
Modena	Ravarino	E	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Potenza	Avigliano	O	1	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	Rapolla	O	2	—
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Monte S. Giovanni	O	3	—
Id.	Posta	O	3	—
Id.	Rocca Sinibalda	O	3	—
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	—	1
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Salerno	Buccino	O	3	—
Id.	Padula	O	—	3
Taranto	Laterza	O	1	—
Terni	Terni	O	3	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Civita Castellana	O	—	1
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	4	—
			75	8

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre</i>				
Foggia	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Id.	Vico Garganico	O	1	—
Frosinone	Ripi	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Pisa	Castelnuovo di Val di Cecina	O	1	—
Rieti	Scandriglia	O _p	2	—
Roma	Lanuvio	O	1	—
Id.	Mazzano R.	O	1	—
Id.	Montalto	O	1	—
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Taranto	Maruggio	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			21	—
<i>Vatuolo ovino.</i>				
Aquila degli Abruzzi	Oricola	O	—	1
Id.	Sante Marie	O	1	—
Arezzo	Chiusi in Casentino	O	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	O	6	—
Id.	Bitonto	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Foggia	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Lucca	Capannori	O	3	—
Pisa	Vicchiano	O	4	—
Potenza	Senise	O	1	—
Roma	Albano	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	1
Id.	Roma	O	5	2
Salerno	Teggiano	O	—	2
Siena	Radicondoli	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	1	—
			32	8
<i>Aborto epizootico.</i>				
Modena	Fiorano	B	4	2
Id.	Fornigine	B	4	—
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Modena	B	8	1
Id.	Nonantola	B	2	—
Id.	Pavullo	B	2	—
Roma	Civitavecchia	B	1	—
			22	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		RIEPILOGO.			
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati	MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
					con casi di malattia			
	<i>Tubercolosi bovina</i>				Carbonchio ematico	28	38	43
Ancona (a)	Iesi	B	—	1	Carbonchio sintomatico	4	6	6
	<i>Influenza del cavallo.</i>				Afta epizootica	43	189	298
Perugia	Foligno	E	1	—	Malattie infettive dei suini	16	19	34
Pisa	Vecchiano	E	1	—	Morva	4	5	12
			2	—	Fardino criptococcico	14	67	163
	<i>Barbone dei bufali</i>				Rabbia	20	29	57
Salerno	Eboli	Bf	—	1	Rogna	19	46	83
	<i>Colera dei polli.</i>				Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	19	21
Ascoli Piceno	Montegallo	P	—	5	Valuolo ovino	13	21	40
Campobasso	Barenello	P	—	3	Aborto epizootico	2	7	25
Id.	Isernia	P	3	—	Tubercolosi bovina	1	1	1
Messina	Messina	P	1	—	Influenza del cavallo	2	2	2
Id.	Roccalumera	P	1	—	Barbone dei bufali	1	1	1
Parma	Lesignano de' Bagni	P	2	—	Colera dei polli	5	8	26
Id.	Soragna	P	8	—				
Reggio di Calabria	Cittanova	P	—	8				
			15	11				

B bovina; Bf bufalina; O ovina; Cp caprina; S suina; E equina; P pollame; Cn canina; Ff felina; Sc scimmie.
(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.